

## Definizione

La Legge Regionale Lombardia 1 ottobre 2015, n. 27 - Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo, definisce le seguenti strutture ricettive non alberghiere:

- a) case per ferie;
- b) ostelli per la gioventù;
- c) foresterie lombarde;
- d) locande;
- e) case e appartamenti per vacanze;
- f) bed & breakfast;
- g) rifugi alpinistici, rifugi escursionistici e bivacchi fissi;
- h) aziende ricettive all'aria aperta.

### Definizione di case e appartamenti per vacanze

Sono definite case e appartamenti per vacanze le strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari, in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari.

Le case e gli appartamenti per vacanze possono essere gestiti:

- a) in forma imprenditoriale;
- b) in forma non imprenditoriale, da coloro che hanno la disponibilità fino a un massimo di tre unità abitative e svolgono l'attività in modo occasionale.

Le case e appartamenti per vacanze mantengono la destinazione urbanistica residenziale e devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.

Nelle case ed appartamenti per vacanze devono essere assicurate le seguenti prestazioni essenziali:

- fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento ed eventualmente gas;
- manutenzione ordinaria ai fini della piena efficienza dell'appartamento e dei connessi impianti tecnologici;
- pulizia dei locali, dei mobili, delle strutture e delle dotazioni di cucina ad ogni cambio del cliente;
- servizio di recapito e di ricevimento dell'ospite.

## Requisiti soggettivi

### NORMATIVA ANTIMAFIA

Gli interessati alla segnalazione o istanza devono dichiarare che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs.159 del 6/9/2011 (codice delle leggi antimafia).

### SOGGETTI TENUTI ALLA DICHIARAZIONE ANTIMAFIA

Sono tenuti alla dichiarazione antimafia tutti i soggetti elencati nell'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011 per cui è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011, c.d. comunicazione antimafia, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo articolo 67, nei confronti dei seguenti soggetti:

- 1. imprese individuali:
  - 1. il titolare
  - 2. il direttore tecnico, ove previsto;
  - 3. i familiari delle persone al punto 1 e al punto 2
- 2. società in nome collettivo:
  - 1. tutti i soci
  - 2. se i soci sono società personali o società di capitali, tutti i soci persone fisiche delle società socie della prima.
  - 3. il direttore tecnico (ove previsto)
  - 4. i familiari delle persone ai punti 1, 2, 3
- 3. società in accomandita semplice:
  - 1. tutti i soci accomandatari

- 2. se i soci accomandatari sono società personali o società di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie
- 3. il direttore tecnico
- 4. i familiari delle persone ai punti 1, 2, 3
- **4. società di capitali di ogni tipo, anche consortili, società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile):**
  - 1. il legale rappresentante
  - 2. eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione,
  - 3. il direttore tecnico (se previsto)
  - 4. Tutti i soggetti membri del collegio sindacale o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), ove previsto; nelle società di capitali svolgono le funzioni dell'organismo di vigilanza anche i membri del consiglio di sorveglianza– sistema dualistico - e i membri del comitato per il controllo sulla gestione – sistema monistico
  - 5. Socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4)
  - 6. Socio ( in caso di società unipersonale)
  - 7. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6

Nei casi in cui il socio unico o il socio di maggioranza sia una persona giuridica il requisito deve essere posseduto anche in capo ai seguenti soggetti della società che detiene la maggioranza:

- 8. i legali rappresentanti ed eventuali altri componenti l'organo amministrativo;
- 9. gli institori e i procuratori;
- 10. tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile,
- 11. il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), ove previsti; nelle società di capitali svolgono le funzioni dell'organismo di vigilanza anche i membri del consiglio di sorveglianza – sistema dualistico - e i membri del comitato per il controllo sulla gestione – sistema monistico;
- 12. i familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 8-9-10-11
- **5. Società di capitali consortili, le società cooperative di consorzi cooperativi, i consorzi con attività esterna**
  - 1. legale rappresentante
  - 2. componenti organo di amministrazione
  - 3. direttore tecnico (se previsto)
  - 4. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento
  - 5. ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento
  - 6. i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
  - 7. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6
- **6. associazioni, anche prive di personalità giuridica:**
  - 1. i soggetti che hanno la legale rappresentanza,
  - 2. tutti i soggetti membri del collegio sindacale
  - 3. nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, al sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001),
  - 4. il direttore tecnico, ove previsto
  - 5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4
- **7. società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 codice civile) :**
  - 1. i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato,
  - 2. il direttore tecnico, ove previsto
  - 3. tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'articolo 2477 codice civile, al sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza di cui alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 231/2001), ove previsti;

- 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3
- **8. società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia:**
  - 1. i soggetti che esercitano poteri di amministrazione
  - 2. i soggetti che esercitano funzioni di rappresentanza
  - 3. i soggetti che esercitano la direzione dell'impresa;
  - 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3
- **9. G.E.I.E. (Gruppi Europei di Interesse Economico) :**
  - 1. i soggetti che hanno la rappresentanza
  - 2. gli imprenditori o le società consorziate,
  - 3. il direttore tecnico, ove previsto.
  - 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3

#### **NOTE AGGIUNTIVE**

**DIRETTORE TECNICO:** per direttore tecnico si intende la figura espressamente prevista nel Regolamento degli appalti pubblici di cui all'art. 87 del D.P.R. n. 207/2010 quale "organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori"; tale figura è necessaria al fine di ottenere il conseguimento dell'attestazione S.O.A. per partecipare agli appalti pubblici.

**SOCIO DI MAGGIORANZA:** Nelle società di capitali o cooperative con un numero di soci pari o inferiori a 4, per socio di maggioranza si intende la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.

**ULTERIORI SOGGETTI:** E' opportuno segnalare che il requisito morale dell'antimafia deve sussistere anche in capo ad ulteriori soggetti, anche se non sono espressamente elencati nell'articolo 85 del D.Lgs. n. 159/2011, in quanto potrebbero essere comunque potenzialmente in grado di impegnare l'impresa all'esterno o di influenzare le scelte della società partecipata, in particolare gli institori, i procuratori generali e speciali muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza, tali da potersi ritenere analoghi a quelli che lo statuto assegna agli amministratori, sia pure eventualmente per una serie determinata di atti.

**NORMATIVA VIGENTE ANTIMAFIA:** Il Codice delle leggi antimafia (D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159) prevedeva che la parte del suo testo che riguardava la documentazione antimafia (libro II, capi I, II, III e IV) entrasse in vigore due anni dopo l'entrata in vigore del primo decreto legislativo integrativo e correttivo del codice antimafia.

Il primo decreto correttivo è stato il D.lgs. 15 novembre 2012, n. 218, pubblicato sulla G.U. del 13 dicembre 2012, il quale però ha corretto il D.lgs. 159/2011 anche nella parte in cui veniva specificata l'entrata in vigore del libro II anticipando a due mesi i due anni previsti. Quindi, a far data dal 13 febbraio 2013, vale tutto quanto previsto dal D.lgs. 159/2011, compresa la parte riguardante la documentazione antimafia

Così risultano abrogate, oltre alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e la legge 31 maggio 1965, n. 575, già abrogate alla pubblicazione del Dlg 159/2011, a far data dal 13 febbraio 2013, anche il D.lgs. 490/1994, il DPR 252/1998 e il DPR 150/2010.

#### **REQUISITI MORALI - LICENZA DI PUBBLICO ESERCIZIO**

E' necessario essere in possesso dei requisiti morali, con riferimento in particolare all'art. 11, all'art. 92 e all'art. 131 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) - Regio Decreto 18/06/1931, n. 773

Infatti l' Art. 11 del TULPS non permette il rilascio dell'autorizzazione:

- a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Inoltre, sempre l'art. 11, prevede che le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, (e a chi non può provare la sua buona condotta).

La Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1993, n. 440, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'obbligo del cittadino di provare la sua buona condotta, cioè l'ultima parte del comma.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Ai sensi dell'articolo 92 del T.U.L.P.S. la licenza di esercizio pubblico non può essere data a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 131, sempre del T.U.L.P.S. le autorizzazioni di polizia non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarci, cioè ai minorenni, o a chi è stato interdetto e ha perso la possibilità di diventare proprietario.

## Requisiti oggettivi

<b>CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE</b>	
<b>CAPACITÀ RICETTIVA</b>	
Il massimo della capacità ricettiva, fatti salvi i requisiti di abitabilità, è calcolata in relazione alla Superficie Utile (al netto dei servizi e della cucina) con la seguente formula applicando una tolleranza del 5%.	
n. massimo di ospiti = Superficie Utile/mq	
- fino a 48 mq, n. 1 posto letto per ogni 8 mq;	
- da 49 a 84 mq, n. 1 posto letto ogni 12 mq;	
- oltre 85 mq, n. 1 posto letto ogni 14 mq	
i parametri via crescenti vanno applicati alle differenti fasce di superficie di ogni alloggio	
(esempio: appartamento di 84 mq; $48/8 = 6$ posti letto più $(84 - 48)/12 = 3$ , capacità ricettiva dell'alloggio 9 posti letto)	
Oltre 8 posti letto vi deve essere un secondo bagno	
Il divano letto può essere utilizzato nei monolocali e nel soggiorno degli appartamenti con più locali	
<b>DOTAZIONI STRUTTURALI</b>	
Fornitura di energia elettrica	
Fornitura di acqua calda e fredda	
Riscaldamento dell'alloggio e di eventuali parti comuni	
<i>NOTA: Gli impianti devono essere in regola con la normativa di settore e con i controlli periodici previsti dalla stessa.</i>	
<b>SERVIZI &amp; STANDARD QUALITATIVI</b>	
<b>SERVIZIO RICEVIMENTO E/O RECAPITO</b>	
Concordato anticipatamente	
<b>PULIZIA UNITÀ ABITABILE</b>	
Ad ogni cambio di cliente	
<b>DOTAZIONI PER LA PREPARAZIONE CIBI (facoltativa in caso di alloggio fornito in porzione di unità abitative)</b>	
Cucina con lunghezza minima di 1,50 m con almeno due fuochi o piastre e relativa alimentazione	

Frigorifero con scomparto freezer - litri 130	fino a tre posti letto
Frigorifero con scomparto freezer - litri 200	oltre tre posti letto
Lavello con scolapiatti	
Forno o forno a microonde	
Tavolo con sedie proporzionate alla massima capacità ricettiva	
Sedie aggiuntive per eventuali ospiti	due
Divano ed eventualmente poltrona - almeno tre sedute	
Mobile da soggiorno	
Per ciascuna unità abitativa: 1 batteria di pentole da cucina, 2 coltelli da cucina, 1 zuccheriera, 1 caffettiera, 1 scolapasta, 1 mestolo, 1 insalatiera, 1 grattugia, 1 spremiagrumi, 1 apribottiglie/cavatappi, 1 bricco per il latte, 1 bollitore elettrico per tè e tisane, 1 pattumiera con sacchetti, 1 adattatore elettrico universale, 1 tovaglia, 2 canovacci da cucina	
Per ciascuna persona ospitabile: 2 coltelli, 2 forchette, 2 cucchiari, 2 piatti piani, 1 piatto fondo, 2 bicchieri, 1 tazza, 1 tazzina	
<b>DOTAZIONE CAMERA</b>	
Arredo completo composto da:	
Letto (singolo o doppio)	
Comodino o equivalente per ogni posto letto	
Armadio	
Specchio	
Cestino rifiuti	
Lampada da comodino o equivalente	
<b>DOTAZIONI BAGNO</b>	
Lavandino	
Doccia o vasca	
Tazza	
Bidet (in caso di impossibilità tecnica è ammessa la deroga)	
Chiamata di allarme	
Per ciascuna unità abitativa: tappeto da bagno, carta igienica con riserva, sacchetti igienici, cestino rifiuti, specchio e contigua presa per energia elettrica, mensola, scopettino, asciugacapelli	
<b>DOTAZIONI GENERALI</b>	
Televisore (preferibilmente)	
Lavatrice e stendino per la biancheria (da posizionare in un locale comune, o in assenza dello stesso, da collocare nel singolo appartamento) "o modalità alternativa"	
Scopa, paletta, secchio, spazzolone e straccio per pavimenti e prodotti detergenti per la pulizia della casa e delle stoviglie	
Cassetta di primo soccorso ed estintore (nel rispetto della normativa vigente in materia) (da posizionare in un locale comune, o in assenza dello stesso, da collocare nel singolo appartamento)	

Documentazione di informazione turistica (piantina e brochure con indirizzi utili, cultura, svago e divertimento) fornita dal titolare in italiano e in inglese. Il materiale informativo turistico deve essere messo a disposizione in formato cartaceo e può essere messo inoltre a disposizione anche in formato elettronico.	
Elenco delle dotazioni dell'unità abitativa in italiano e in inglese	
Elenco dei servizi complementari offerti a richiesta e dei relativi prezzi	
Manuale con informazioni minime relative al funzionamento delle dotazioni della casa in italiano e inglese	
Indicazioni del numero unico 112 per le chiamate di emergenza in italiano e inglese	
<b>SERVIZIO DI MANUTENZIONE</b>	
Manutenzione dell'alloggio	
Assistenza di manutenzione delle unità abitative	
Riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorate	
<i>NOTA</i>	
<i>Il servizio di assistenza deve essere garantito con un intervento risolutivo in tempi ragionevolmente compatibili con il termine di permanenza degli ospiti nell'appartamento.</i>	
<b>STATO DI MANUTENZIONE:</b>	
Tutti i dispositivi e le attrezzature sono funzionanti, efficienti, in condizioni impeccabili e devono rispettare tutte le norme di sicurezza	
Pareti e pavimenti devono essere puliti e in buono stato di conservazione	

## Tempistica

### AVVIO DI ATTIVITA' PREVISTA DA UNA SCIA

I casi possibili di presentazione della SCIA sono due (Verificare bene quale usare):

- La SCIA è presentata contestualmente alla COMUNICAZIONE UNICA, cioè è presentata utilizzando la piattaforma "ComunicaStarweb"; quindi arriva al Registro delle Imprese della CCIAA, il quale la trasmette immediatamente al SUAP. (attenzione a compilare adeguatamente)
- La SCIA è presentata direttamente al SUAP, il quale verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati.

Nei due casi, l'attività o l'intervento previsto dalla SCIA può essere immediatamente avviato, ai sensi dell' art.19, c.2, L. 241/1990, **al momento della presentazione al SUAP.**

### TEMPI PER L'ISTRUTTORIA

Il SUAP ha 60 giorni di tempo, dalla data di presentazione della SCIA, per procedere al suo controllo. Entro questo termine può richiedere la presentazione di documentazione integrativa per conformare l'attività alla normativa vigente, dando un termine per la presentazione non inferiore a 30 giorni. Il termine dei 60 giorni viene sospeso dalla data di richiesta della documentazione integrativa e il conteggio del tempo riprenderà dalla data di fornitura della documentazione richiesta.

### CONCLUSIONE POSITIVA

Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti, cioè 60 giorni ovvero i 60 giorni aumentati dal tempo della sospensione dei termini in attesa della documentazione integrativa, l'amministrazione non può più intervenire nel merito della SCIA ad eccezione di questi casi:

- in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, dimostrando però l'impossibilità di tutelare comunque l'interesse del privato interessato mediante conformazione della sua attività alla normativa vigente.

- nel caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci. In questo caso dovranno essere applicate le sanzioni penali previste al comma 6, art. 19 della L. 241/1990 (reclusione da 1 a tre anni) nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

## **CONCLUSIONE NEGATIVA**

- **Caso di mancata presentazione di integrazioni richieste**  
Nel caso in cui le integrazioni richieste non dovessero pervenire nei termini fissati, il Suap concluderà il procedimento comunicando all'interessato la sua decadenza, con l'obbligo di cessare la prosecuzione dell'attività o le variazioni apportate all'attività e di rimuovere eventuali effetti dannosi derivati dall'attivazione o modifica dei parametri dell'attività.
- **Caso di esito negativo di istruttoria della pratica**  
Se la verifica della pratica, eventualmente aggiornata da integrazioni richieste pervenute nei termini stabiliti, desse esito negativo per il mancato rispetto della normativa vigente, l'amministrazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che, nel caso questo fosse possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente l'attività intrapresa ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

## **Cosa occorre fare**

### **Attivazione dell'attività, trasferimento o ampliamento**

Per l'attivazione basta presentare una Comunicazione al Comune competente per territorio accompagnato dalla fotocopia della carta d'identità dei sottoscrittori.

La Comunicazione dovrà indicare gli identificativi catastali degli appartamenti interessati dall'attività e la dichiarazione dell'osservanza delle prescrizioni di legge.

### **Cambiamento della ragione sociale, subingresso, sospensione o ripresa dell'attività.**

Deve essere presentata una comunicazione al Comune, accompagnata dalla fotocopia della carta d'identità dei sottoscrittori.

Nel caso di cambiamento della ragione sociale o di subingresso dovrà essere allegata la copia dell'atto notarile.

### **Cessazione dell'attività**

Deve essere presentata una comunicazione al Comune competente per territorio.

## **Riferimento normativi**

### **NORMATIVA NAZIONALE**

- **CODICE DEL TURISMO - DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2011, n. 79** - Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.
- Sentenza n. 80-2012 Corte Costituzionale (La Consulta ha dichiarato la illegittimità costituzionale non solo dell'articolo 1, comma 1 del Codice del Turismo, nella parte in cui dispone l'approvazione dell'art. 1, limitatamente alle parole "necessarie all'esercizio unitario delle funzioni amministrative" e "ed altre norme in materia", ma anche di altri diciotto articoli dell'allegato 1 – artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 - per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in relazione all'art. 117, quarto comma e/o art. 118, primo comma Cost.)
- Legge n. 283 del 30.04.1962 e relativo regolamento - Per la vendita e trasporto di prodotti alimentari.
- Per prodotti alimentari preparati in luogo: riferimento regolamenti CE 852, 853, 854 del 2004, come sanzionati dal Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193.

### **NORMATIVA REGIONALE**

- Regolamento Regionale Lombardia N. 7/2016 - Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo).
- Legge Regionale Lombardia 1 ottobre 2015 n. 27 - Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo
- Legge Regionale Lombardia 16/2008 - Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e dei soggiorni didattico-educativi nel territorio della Regione Lombardia.
- Regolamento regionale 7 dicembre 2009 - n. 5 - Definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere, nonché degli standard obbligatori minimi per le case e gli appartamenti per vacanze, in attuazione del titolo III, capo I e capo II, sezione IV, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)
- D.g.r. 29 dicembre 2010 - n. 9/1189 - Linee guida per lo svolgimento da parte delle province delle funzioni amministrative relative alla classificazione, vigilanza e applicazione delle sanzioni per gli esercizi alberghieri.
- Normativa urbanistico edilizia in materia di agibilità e cambio di destinazione d'uso.
- Igienicità dei locali in riferimento al regolamento d'igiene tipo.